

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-6049 del 13/11/2017
Oggetto	AREE DEMANIO IDRICO. CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE CON OPERE FOGNARIE DI AREE DEMANIALI DEL RIO CORNETA, IN LOC. S. CASSIANO DEL COMUNE DI BRISIGHELLA IN PROSSIMITA' DELLA S.P. 302 - COMUNE DI BRISIGHELLA - PROCEDIMENTO RA16T0010.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-6227 del 09/11/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno tredici NOVEMBRE 2017 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna**

---

OGGETTO: AREE DEMANIO IDRICO. CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE CON OPERE FOGNARIE DI AREE DEMANIALI DEL RIO CORNETA, IN LOC. S. CASSIANO DEL COMUNE DI BRISIGHELLA IN PROSSIMITA' DELLA S.P. 302 - COMUNE DI BRISIGHELLA - PROCEDIMENTO RA16T0010.

**IL DIRIGENTE**

VISTI:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" e, in particolare, gli articoli 14, 16 e 19, in attuazione dei quali dal 01/05/2016, data dalla quale con Deliberazione di Giunta della Regione Emilia Romagna n. 622 del 28.04.2016 è stato soppresso il Servizio Tecnico di Bacino Romagna, le funzioni in materia di demanio idrico relative alle concessioni demaniali sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) mentre quelle relative alla funzionalità e sicurezza idraulica sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/95, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la deliberazione del Direttore Generale Arpae n. 99 del 31/12/2015 "Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";
- la delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio

Concessioni" e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad Arpaе sulle funzioni assegnate ai sensi della L.R. 13/2015;

PRESO ATTO che:

- Hera S.p.A, Direzione Acqua di Modena, con sede legale a Bologna, C.F. 04245520376, nella persona del Responsabile Reti Fognarie Ing. Pierpaolo Martinini, con istanza corredata da elaborati tecnici-amministrativi datata 06.04.2016 n. 44079 e registrata a PG.2016.0249302 del 08.04.2016, trasmessa a questa Struttura dall'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile con nota PC.2016.0011281 del 13.06.2016, registrata al protocollo n. PGRA.2016.6966, procedimento n. RA16T0010, ha chiesto la concessione per l'occupazione di aree demaniali del Rio Corneta, in località S. Cassiano del Comune di Brisighella, con opere fognarie lungo la S.P. 302;
- la medesima, in qualità di Gestore del Servizio Idrico Integrato nell'ambito territoriale di Ravenna, richiedente la concessione in nome e per conto del Comune di Brisighella (Ra), ai fini dell'esenzione del canone ai sensi della delibera della Giunta Regionale n. 913/2009 e secondo quanto espresso nella nota esplicativa della Direzione Generale Ambiente della Regione Emilia-Romagna del 23.07.2014, ad integrazione dell'istanza ha trasmesso lo scritto, datato 29.06.2017 ed assunto a PGRA.2017.9007 del 30.06.2017, con il quale ha dichiarato che le infrastrutture oggetto dell'intervento sono infrastrutture idriche di proprietà pubblica di cui all'art. 143 del D.Lgs. 152/2006 in quanto di proprietà del Comune interessato dalle opere fognarie oggetto dell'intervento;

VISTE le disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 "T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 "T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici";
- il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale di Ravenna 28.02.2006, n. 9, di approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento, e successive modifiche;
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali", in particolare il capo 2 del Titolo II "Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio";
- la D.G.R. 18.06.2007 n. 895 "Modificazioni alla disciplina dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico ai sensi dell'art. 20, comma 5 della L.R. 7/04";
- la D.G.R. 29.06.2009 n. 913, "Revisione canoni aree del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/04";
- la D.G.R. 11.04.2011 n. 469, "Revisione canoni aree del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";

- la L.R. 30.04.2015 n. 2, "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015", art. 8 recante Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico;
- la D.G.R. 29.10.2015 n. 1622, "Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell'art. 8 della l.r. 2/2015";

DATO ATTO che:

- la domanda è stata pubblicata sul B.U.R. Emilia-Romagna n. 212 del 13.07.2016 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza;
- l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, Servizio Area Romagna, sede di Ravenna, in riscontro alla richiesta di questa Struttura Autorizzazione e Concessioni del 02.08.2016 - PGRA/2016/9449, con nota PC.2016.31851 del 07.11.2016 ha trasmesso il nullaosta idraulico rilasciato con determinazione n. 1920 del 31.10.2016 contenente una serie di condizioni e prescrizioni;
- che è stato redatto il disciplinare di concessione che stabilisce, oltre alle clausole di natura economica, le condizioni e prescrizioni, richiamando altresì la determinazione 1920/2016;
- che l'occupazione prospettata, come regolata nel disciplinare, alla luce della normativa su citata è ritenuta ammissibile in considerazione delle esigenze di tutela della funzionalità e della sicurezza idraulica, di conservazione del bene pubblico, di tutela degli aspetti naturalistici e ambientali coinvolti ai sensi dell'art. 13 e seguenti della L.R. 7/2004, come da scheda di istruttoria tecnica conservata presso questa Struttura;
- che gli oneri dell'istruttoria possono ritenersi coperti dalla misura forfettariamente stabilita dall'art. 20, comma 9 della L.R. 7/2004 in € 75,00;
- che la presente concessione, avendo per oggetto l'occupazione con infrastrutture idriche di cui all'art. 143 del D. Lgs. n. 152 del 2006 di proprietà pubblica, è esente dal pagamento canone ai sensi della D.G.R. 913/2009 e anche dal versamento della cauzione ai sensi dell'art. 8 comma 4 L.R. 2/2015;

PRESO ATTO che il richiedente:

- ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di € 75,00, eseguito in data 27.10.2017, quale contributo forfettario alle spese d'istruttoria ai sensi dell'art. 20 comma 9 della L.R. 7/2004;
- a seguito della richiesta PGRA.2017.12940 del 27.09.2017, con risposta registrata a protocollo PGRA.2017.13803 del 18.10.2017 ha trasmesso:
  - il disciplinare sottoscritto per accettazione;
  - il nullaosta idraulico sottoscritto per presa visione;

RITENUTO, sulla base delle risultanze della predetta istruttoria, che l'occupazione richiesta sia compatibile con la normativa sopra e pertanto di poter accogliere l'istanza e accordare la concessione demaniale, procedimento RA16T0010, alle condizioni e prescrizioni riportate nel disciplinare;

DATO ATTO:

- che responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/90 e della Legge Regionale n. 32/93, è il sottoscritto Dott. Alberto Rebucci, Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna;
- della regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi del regolamento per il Decentramento Amministrativo R50101/ER, approvato con DDG n. 75 del 13/07/2016;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente richiamate:

1. di accordare al Comune di Brisighella, con sede a Brisighella, C.F. 00202300398, la concessione per l'occupazione di aree demaniali del Rio Corneta, in località S. Cassiano del Comune di Brisighella, con opere fognarie lungo la S.P. 302, procedimento RA16T0010;
2. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare che richiama altresì la determinazione dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile n. 1920 del 31.10.2016 relativa al nullaosta idraulico;
3. di trasmettere al destinatario il presente provvedimento insieme a copia del nullaosta idraulico;
4. di dare atto che l'originale del presente provvedimento, firmato digitalmente, è contenuto nel sistema informatico di gestione degli atti amministrativi di Arpae;
5. di dare atto che responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/90 e della Legge Regionale n. 32/93, è il sottoscritto Dott. Alberto Rebucci, Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna;
6. di rendere noto che il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi all'autorità giurisdizionale ordinaria ovvero, entro 60 giorni dalla ricezione, dinanzi all'autorità giurisdizionale amministrativa ai sensi del D.lgs. 2.7.2010 n. 104 art. 133 c. 1 b) e s.m.

IL DIRIGENTE DELLA  
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI  
DI RAVENNA

*Dott. Alberto Rebucci*

## DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione proced. n. RA16T0010 della Regione Emilia-Romagna, C.F. 80062590379, a favore del Comune di Brisighella con sede in Brisighella (RA), C.F. 00202300398, in seguito indicato come "Concessionario".

### Articolo 1

#### OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione ha per oggetto l'occupazione di aree demaniali del Rio Corneta in località S. Cassiano del Comune di Brisighella (RA), in prossimità della S.P. 302, con le seguenti opere fognarie:
  - attraversamento interrato con condotta in PVC DN 200 dalla particella 284 del Foglio 177 alla particella 67 del foglio 169;
  - attraversamento interrato con condotta in PVC DN 200 dalla particella 343 del Foglio 177 alla particella 10 del Foglio 178;
  - manufatto scolmatore DN630 munito di valvola clapet, in sponda destra limitrofa alla particella 343 del Foglio 177.
2. La realizzazione delle opere e l'occupazione demaniale avverranno in conformità agli elaborati tecnici depositati presso l'Agenzia concedente, elaborati che pur non essendo materialmente allegati alla determinazione di concessione ne costituiscono parte integrante, subordinatamente alle condizioni sotto riportate.

### Articolo 2

#### DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione ha durata dal 01.01.2017 sino al 31.12.2035.

### Articolo 3

#### CANONE, CAUZIONE E SPESE

1. La concessione, avendo per oggetto l'occupazione con infrastrutture idriche di cui all'art. 143 del D. Lgs. n. 152 del 2006 di proprietà pubblica, è esente dal pagamento canone ai sensi della D.G.R. 913/2009 e anche dal versamento della cauzione ai sensi dell'art. 8 comma 4 L.R. 2/2015;
2. Il presente atto, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art. 5 del D.P.R. 26.04.1986 n. 131 risulta inferiore a € 200,00 (Art. 26, comma 2, D.L. 12.09.2013, n. 104).
3. Tutte le spese inerenti la concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Articolo 4  
PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E D'ESERCIZIO

1. Il Concessionario è tenuto all'osservanza delle prescrizioni dettate dall'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile nel "nullaosta idraulico", rilasciato ai sensi dell'art. 19 L.R. 30.07.2015, n. 13, con determinazione n. 1920 del 31/10/2016.
2. L'Agenzia regionale competente ha facoltà di sorvegliare lo svolgimento dei lavori e di prescrivere in ogni momento le misure opportune per la miglior tutela del regime e della sicurezza del corso d'acqua, senza che per questo venga meno, per il Concessionario, la responsabilità della costruzione, della manutenzione e dell'esercizio dei manufatti ammessi con la concessione.
3. Spetta al Concessionario rimuovere i sedimenti che possono pregiudicare il funzionamento delle opere, come pure eseguire il taglio e la rimozione della vegetazione spontanea che dovesse occultare o danneggiare i manufatti o interferire con il loro esercizio.
4. Il Concessionario garantisce la tenuta idraulica delle condotte interrate, in modo da evitare danni alle sponde e agli argini fluviali. Le condotte dovranno essere in grado di sopportare il peso dei mezzi di trasporto e delle macchine operanti nell'ambito fluviale, restando l'Amministrazione concedente totalmente sollevata da responsabilità per danni conseguenti.
5. Il Concessionario è tenuto a vigilare sull'andamento dei livelli idrici, al fine di intervenire tempestivamente con le occorrenti le manovre degli organi meccanici.
6. È vietato apportare modifiche all'occupazione senza l'assenso dell'Agenzia concedente. Modifiche tecniche non rilevanti ai fini del canone potranno essere direttamente approvate dall'Agenzia regionale competente per la sorveglianza idraulica (Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile), salve altre autorizzazioni occorrenti.

Articolo 5  
OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. L'Agenzia concedente ha facoltà, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere le modifiche ritenute opportune, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo.
2. Il Concessionario è tenuto alla custodia del bene concesso e dei manufatti ammessi con la concessione, di cui avrà cura di eseguire regolarmente il controllo e la manutenzione.
3. Il Concessionario è responsabile in via esclusiva dei danni connessi all'esercizio della concessione, compresi quelli

derivanti dalla non corretta progettazione ed esecuzione delle opere, ovvero derivanti da carente manutenzione e controllo. La responsabilità del Concessionario non viene meno per effetto dell'approvazione dell'Amministrazione, ovvero delle direttive e delle prescrizioni impartite a maggior tutela delle opere idrauliche e della loro sicurezza.

4. Il Concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso al personale delle Agenzie regionali e delle imprese incaricate con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto, per attività di sorveglianza, rilievi e interventi sulle opere idrauliche.
5. La Regione e le Agenzie regionali non sono responsabili per danni di origine idraulica, quali alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, cedimenti spondali e mutamento dell'alveo, né per quelli derivanti da incendio della vegetazione nell'ambito demaniale.
6. La Regione, le Agenzie regionali e le imprese da esse incaricate non sono responsabili per danni cagionati alle opere ammesse con la concessione qualora il Concessionario non abbia provveduto a eseguire in modo adeguato gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza ai manufatti e alle aree circostanti.
7. I lavori nel corso d'acqua e nelle sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'opera ammessa sono a carico del Concessionario, restando inteso che l'Amministrazione pubblica interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.
8. La concessione è vincolata al rispetto, da parte del Concessionario, di tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di polizia idraulica, di urbanistica ed edilizia, nonché di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale.
9. Il provvedimento di concessione dovrà essere esibito dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza. Gli estremi della concessione dovranno essere indicati sul posto, a cura del Concessionario, su una tabella identificativa ubicata come da prescrizione dell'Agenzia regionale competente per la sorveglianza idraulica.
10. Qualora il Concessionario intendesse recedere dalla titolarità a favore di altro soggetto che gli succeda nei diritti inerenti i manufatti, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato previa valutazione di documentata istanza sottoscritta dal Concessionario e dall'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione e risponderà solidalmente per i debiti del precedente titolare.
11. La concessione potrà essere rinnovata ai sensi dell'Art. 18 L.R. 7/2004.

12. Al termine della concessione il Concessionario ha l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi nei modi indicati dall'Agenzia regionale competente. Qualora il Concessionario non ottemperasse nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima provvederà d'ufficio all'esecuzione in danno dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Agenzia regionale competente potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo eventuali modifiche, la permanenza dei manufatti, che in tal caso saranno acquisiti gratuitamente al demanio.
13. La concessione è soggetta alle condizioni di decadenza di cui all'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004.
14. La concessione è rilasciata salvi i diritti di terzi.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**